



Arcidiocesi di Benevento

PUBBLICA BIBLIOTECA ARCIVESCOVILE "F. PACCA"

R E G O L A M E N T O

1. La Pubblica Biblioteca Arcivescovile, fondata nel 1753 da mons. Francesco Pacca, metropolita di Benevento dal 1752 al 1763, è di proprietà della Chiesa beneventana.
2. La Pubblica Biblioteca Arcivescovile è accessibile a tutti gli studiosi senza distinzione di paese o di confessione religiosa.
3. Vi sono ammessi gli studiosi provenienti da istituti culturali, gli studiosi universitari e chiunque abbia interesse a compiere studi e ricerche.
4. La Biblioteca è aperta il martedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Resta chiusa durante i periodi natalizio e pasquale, delle feste religiose e civili, in circostanze straordinarie e per il periodo 31 luglio - 1 settembre per la revisione dei fondi e spolveratura.
5. I frequentatori hanno l'obbligo di osservare le norme vigenti nelle biblioteche pubbliche.
6. È in facoltà del direttore consentire, a esclusivo scopo di studio, riproduzioni fotografiche; di queste si lascerà un esemplare per l'Archivio. Per le riproduzioni destinate a pubblicazioni, il richiedente è tenuto a corrispondere i diritti secondo le vigenti tabelle ministeriali e a rilasciare una copia delle tavole riprodotte e della pubblicazione.
7. Ricerche bibliografiche e trascrizioni di documenti competono esclusivamente allo studioso.
8. È tassativamente vietata la fotocopiatura dei manoscritti, delle edizioni rare e pregiate o di interi fondi.
9. Per la particolare conformazione del patrimonio della Biblioteca, costituito principalmente da edizioni dei

sec. XV-XVIII, il prestito con le garanzie prescritte, è limitato alle pubblicazioni correnti. Sono esclusi dal prestito i libri che risultano in deposito, le collezioni di giornali e riviste, oltre alle opere di consultazione.

10. Il possessore temporaneo del libro ottenuto in prestito deve usare ogni cura e diligenza nella conservazione dello stesso e rispondere in proprio di eventuali danni arrecati. La durata del prestito non può eccedere i 30 giorni, salvo casi speciali.
11. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza, il direttore rivolgerà allo studioso formale invito di restituzione con lettera raccomandata. Perdurando l'inadempienza, si agirà legalmente per appropriazione indebita e risarcimento danni.
12. Eventuali variazioni al presente Regolamento saranno sottoposte all'approvazione dell'Ordinario diocesano.

Benevento, 8 gennaio 2009



L'Arcivescovo

Mons. Andrea Mugione

Andrea Mugione